

# **COMUNE DI MONTEU ROERO**

Provincia di Cuneo

# VERBALE DI DELIBERAZIONE

# **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.43

OGGETTO: SOCIETA' CONSORTILE A R.L. MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO - VALUTAZIONI IN MERITO ALL'OPPORTUNITA' DI AVVALERSI DELL'ART. 24 C.5 BIS DEL TUSPP.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette, del mese di dicembre, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
FASANO Roberto	Vice Sindaco	X	
FERRERO Marco	Consigliere	X	
<b>BOETTI Giuseppe</b>	Consigliere	X	
BORDONE Gianluca	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
BRENTA Diego Natale	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere	X	
<b>DEMICHELIS Claudia</b>	Consigliere	X	
MORELLO Daniela - Consigliere	Consigliere		X
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa FRACCHIA Paola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SANDRI Michele** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: SOCIETA' CONSORTILE A R.L. MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO - VALUTAZIONI IN MERITO ALL'OPPORTUNITA' DI AVVALERSI DELL'ART. 24 C.5 BIS DEL TUSPP.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Monteu Roero partecipa alla Società Consortile a r.l. Mercato Ortofrutticolo del Roero (nel prosieguo MOR);

MOR è una società di capitali costituita nelle forme di cui al Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile (società a responsabilità limitata), che, ai sensi dell'articolo 3 del proprio statuto, ha per oggetto principale la "gestione" di mercati ortofrutticoli e, in particolare, del "mercato ortofrutticolo del Roero", anche attraverso il potenziamento e la ristrutturazione delle strutture esistenti ovvero la realizzazione di nuove costruzioni; nonché la promozione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'adozione e l'utilizzo diretto o indiretto di tutti gli strumenti e canali commerciali, sia all'ingrosso che al minuto.

A tale società partecipano anche i Comuni di Canale, Castagnito, Castellinaldo, Ceresole d'Alba, Corneliano, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Piobesi, Priocca, Vezza d'Alba, Baldissero d'Alba, Santo Stefano Roero e Montaldo Roero.

Lo statuto definisce la società come costituita "a totale capitale pubblico", ma destinata ad assumere la forma della società a capitale misto pubblico-privato, con un limite minimo di capitale pubblico del 60%, individuando i possibili soci in "tutti i comuni del Roero e dei territori limitrofi, gli imprenditori del settore e le associazioni costituite tra gli stessi che siano interessati alla promozione delle culture ortofrutticole caratterizzate da una riconosciuta tipicità, allo sviluppo delle nuove tecniche produttive e alla ricerca e valorizzazione di produzioni tipiche abbandonate" In coerenza, l'articolo 7 dello Statuto prevede che le quote non sono liberamente trasferibili se non nei confronti degli altri Comuni del Roero e di imprenditori del settore ortofrutticolo o associazioni tra gli stessi, ma previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai maggioranza di due terzi degli aventi diritto.

Secondo quanto è dato ricostruire dagli atti deliberativi disponibili, l'attuale MOR deriva dalla trasformazione del pre-esistente "Consorzio per la costruzione e gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso del Roero", istituito giusta deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 1-13329 del 26/05/1987 e trasformatosi negli anni nel rispetto delle previsioni normative vigenti nel tempo. La Società rappresenta, dunque, l'evoluzione, senza soluzione di continuità della forma organizzativa prescelta dagli enti istitutori per la gestione del Mercato.

Recentemente il Testo Unico decreto n. 175 del 2016 ha introdotto una disciplina organica in materia di società a partecipazione pubblica, intervenendo tanto sull'ordinamento delle società (ad esempio, in materia di *Governance*, di crisi d'impresa, di gestione del personale), quanto su quello delle amministrazioni pubbliche. In relazione a quest'ultimo aspetto, il decreto n. 175 del 2016 ha circoscritto – sia in una logica funzionale (c.d. "vincolo di scopo pubblico"), che i oggetto (c.d. "vincolo di attività") – il perimetro delle attività economiche che possono essere esercitate dalle pubbliche amministrazioni attraverso la partecipazione a una società di capitali.

L'articolo 4 del Testo Unico, infatti, ha, da un lato, previsto che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; dall'altro, ha aggiunto a tale limite un ulteriore "vincolo di attività" – non presente nella disciplina pre-vigente – ammettendo "esclusivamente" le società e le partecipazioni che svolgono le attività indicate dalla norma stessa. Per questa via, come sostenuto dal giudice contabile, "diversamente dal passato, non così remoto, durante il quale è stato incentivato il modello

societario, ritenuto più adeguato alle esigenze di un'amministrazione moderna ed efficiente, oggi occorre: una buona ragione per costituire/mantenere una società pubblica e che questa ragione sia adeguatamente motivata (Corte conti, Sezione autonomie, Gli organismi partecipati dagli enti territoriali. Relazione 2017, Deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG, p. 18).

Il TUSPP ha previsto l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni sociali, di giustificare, una prima volta, in via straordinaria, entro il 30/09/2017, e poi con cadenza annuale (entro il 31 dicembre di ogni anno), la legittimità di tali partecipazioni.

Il legislatore, tuttavia, richiede non solo che le partecipazioni siano conformi ai requisiti generali di cui agli articoli 4 e 5 del TUSPP, ma, all'articolo 20, ha anche introdotto un'ulteriore serie di limitazioni;

In occasione della ricognizione straordinaria imposta dall'articolo 24 del Testo Unico, gli enti locali soci del Roero – pur confermando, con formulazioni pressochè identiche, il carattere strategico delle partecipazioni detenute nella Società (e, quindi, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del TUSPP) - hanno dovuto dare atto della sussistenza della circostanza di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 (aere sviluppato un fatturato medio, nei tre esercizi antecedenti quello di ricognizione (2013-2014-2015), non superiore a 500.000,00 €), deliberando conseguentemente l'alienazione delle partecipazioni detenute. In numerosi casi, gli enti hanno anche avviato le procedure a evidenza pubblica per la cessione di tali partecipazioni; procedure che, a quanto risulta, non hanno avuto alcun esito concreto per assenza di offerte. Gli atti successivamente adottati dai Comuni aderenti al MOR ai sensi dell'articolo 20 hanno condotto a una sostanziale conferma della misura di razionalizzazione prescelta (l'alienazione della partecipazione), con una diffusa riserva di "ripensamento" della stessa nell'ipotesi in cui le norme della legge di Bilancio avessero consentito la conservazione della medesima, ovvero fosse tecnicamente possibile giungere alla trasformazione della società in altro soggetto giuridico legittimato allo svolgimento delle medesime attività. Il piano (sia di revisione straordinaria, che di razionalizzazione periodica) costituisce una determinazione amministrativa adottata all'esito di un procedimento amministrativo che rileva per la generalità e rispetto al quale ben vi possono essere posizioni differenziate, sindacabili davanti al giudice amministrativo quale giudice del legittimo esercizio del potere pubblico (Cons. Stato, sex V, 23/01/2019, n. 578). Conseguentemente, le amministrazioni interessate, sia per ragioni di eventuali, sopravvenute modifiche normative, che di rivalutazione degli interessi coinvolti, possono, comunque, rivedere le proprie scelte deliberate nei piani (di ricognizione o di razionalizzazione), salvi gli eventuali effetti già prodotti, anche in favore di terzi (estinzione della società; trasferimento delle partecipazioni; fusione).

In quanto tale, il pano è normalmente soggetto alle comuni dinamiche in materia di modica/integrazione/successioni degli atti amministrativi, nonché in materia di autotutela; in tale ambito, è già stato chiarito, quindi, che "in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore statale (...) il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possa essere aggiornato a fronte di normative sopravvenute) (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 4/2016/PAR del 12/01/2016).

## Ricordato che:

Il comma 723 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto, all'articolo 24 del TUSPP, un comma 5-bis, per il quale "a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche", i commi 4 e 5 non si applicano fino al 31/12/2021 "nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione".

Al ricorrere di tale circostanza, dunque, le pubbliche amministrazioni detentrici delle partecipazioni sono "autorizzate" a non procedere all'alienazione delle medesime. In particolare chiede il legislatore che la società partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile "nel triennio precedente alla ricognizione".

Sebbene la lettera della norma non sia chiara nell'indicare quale sia il triennio da prendere in considerazione, il comma 1 dell'articolo 24 del TUSPP ancora l'attività di ricognizione alla data di entrata in vigore del decreto e quindi l'esercizio di riferimento dovrebbe essere il 2016;

La questione si era già posta, in occasione della ricognizione straordinaria, in relazione a identiche o simili espressioni contenute nelle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 20 del TUSPP e la soluzione proposta dallo stesso giudice contabile (*Corte dei Conti, Sez, Autonomie, Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 176/2016 – Delib. N. 19/SEZATU/2017/INPR del 21/07/2017)* è stata quella di prendere in considerazione – come riferimento per la ricognizione – l'esercizio 2016, per cui, il triennio precedente rilevante è stato considerato quello 2013-2015.

Il comma 12-quinquies dell'articolo 26 del TUSPP, nel dettare una disciplina transitoria per l'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, c. 2, lett. D), chiarisce che il triennio rilevante ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 è quello precedente all'entrata in vigore del decreto (2016) e quindi il triennio 2013-2015.

Il comma 5-bis interviene su misure di razionalizzazione che si sono formate assumendo come parametro, quale esercizio in cui occorreva fare la ricognizione, e cioè in cui occorreva fare la ricognizione, e cioè in cui occorreva effettuare "la fotografia" dei dati e la valutazione dei criteri di razionalizzazione, quello 2016, per cui risulterebbe irrazionale una soluzione che intervenisse su tali misure (sospendendone gli effetti) assumendo un diverso e successivo arco temporale di riferimento; in tal caso, infatti, si avrebbe un'impropria sovrapposizione di periodi e valutazioni differenti.

Nel triennio in questione (2013-2015), dunque, MOR – in base ai dati contenuti nei piani di ricognizione prodotti dai comuni soci – presenta un risultato medio in utile per € 4.411,00.

Dato atto, alla luce di quanto ampiamente sopra esposto, che sussistono i presupposti per una più attenta valutazione delle scelte al suo tempo "forzatamente" adottate, pur alla luce della diffusa volontà di mantenere attiva l'operatività del MOR, e ritenuto pertanto avvalersi della previsione di cui al c.5 bis dell'art. 24 del TUSPP, riservandosi in tal modo una più oculata verifica e valutazione della misura di razionalizzazione che consenta la migliore, più efficiente e più efficace perseguimento dell'obbiettivo di garantire il regolare proseguimento dell'attività attualmente svolta dal MOR stesso (attività di gestione del mercato).

#### Richiamate:

• La propria precedente deliberazione n. 19 del 29/09/2017 con la quale si è approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 20/08/2016, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, stabilendo di procedere all'alienazione delle quote del Mercato Ortofrutticolo del Roero, poiché tale società non soddisfaceva il requisito di cui all'art. 20 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 175/2016;

Acquisito il parere tecnico e finanziario favorevole ex art. 49 T.U. 267/2000;

Con voti favorevoli: n. 7;

voti contrari: n. 2 (MORETTI Oddino, BOETTI Giuseppe);

voti astenuti: n. 1: BRENTA Diego Natale;

#### **DELIBERA**

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di evidenziare la volontà di questa amministrazione di avvalersi dell'opportunità prevista dal c.5 bis dell'art. 24 del TUSPP riservandosi in tal modo una più oculata verifica e valutazione della misura di razionalizzazione che consenta il migliore, più efficiente e più efficace perseguimento dell'obbiettivo di garantire il regolare proseguimento dell'attività di gestione del mercato attualmente svolta dal MOR;

Di dare atto, pertanto, che l'attuale modalità di gestione può proseguire fino al 31/12/2021;

Di dare atto che, nel contempo, d'intesa con gli altri comuni partecipanti al MOR, l'ente si impegna ad esplorare attentamente ogni possibile misura alternativa di razionalizzazione, compatibile con il complesso quadro normativo in essere e con le specifiche e particolari caratteristiche del MOR, garantendone l'attuazione entro la data del 31/12/2021, salvo il subentro di differenti disposizioni normative in materia.

Di dare atto che si provvederà a recepire il presente provvedimento nella prossima revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31/12/2018, ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i., da adottare dal Consiglio Comunale entro dicembre 2019.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

## IL SINDACO F.TO: SANDRI MICHELE

## IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO: DOTT.SSA FRACCHIA PAOLA

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10-gen-2020 al 24-gen-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO: (SANDRI Michele) Relata di pubblicazione N. ..... Dal 10-gen-2020 al 24-gen-2020 IL MESSO COMUNALE F.TO: (BERTORELLO Marina) ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 10-gen-2020 al 24-gen-2020 Monteu Roero, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO: (SANDRI Michele) Copia della presente è stata comunicata: ai Capigruppo Consiliari ai Prefetti La presente deliberazione: E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 [ ] E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_\_, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; Monteu Roero, lì

E' copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. Monteu Roero, lì 10/01/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to: (BERTORELLO Marina)

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO: DOTT. FRACCHIA PAOLA